



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

Rev. 0 del
13/10/2011

DIREZIONE AREA TECNICA
SEZIONE AMBIENTE ED ECOLOGIA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
“SERVIZI DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SEGRATE E DI GESTIONE DELL'UFFICIO TUTELA ANIMALI
(UTA) E ASSISTENZA DELLE COLONIE FELINE” – CIG: 66317938B4

SOMMARIO

	Pagina
DEFINIZIONI _____	2
P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO _____	3
ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO _____	3
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO DEL CONTRATTO _____	4
2.1 - Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati _____	4
2.2 - Servizio di gestione dell'UTA e assistenza delle colonie feline _____	6
2.3 - Importo a base d'asta del contratto _____	8
PARTE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI _____	9
ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 4 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 9 – PERSONALE _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.1 – Inquadramento contrattuale _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.2 – Doveri del personale _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.3 – Adempimenti dell'impresa _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
9.4 – Sicurezza _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 10 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 13 – PENALITÀ _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 16 – RECESSO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 17 – FORO COMPETENTE _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 19 – STIPULAZIONE CONTRATTO _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI _____	Errore. Il segnalibro non è definito.
ALLEGATO 1 _____	17

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



DEFINIZIONI

Aggiudicatario, impresa aggiudicataria, affidatario, appaltatore, concessionario:	L'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto, concessione o cottimo fiduciario oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. 163/2006 (e successive modificazioni e integrazioni) – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dell'esecuzione del contratto:	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'Aggiudicatario che funge da interlocutore del Committente e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto



P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Formano oggetto del presente contratto tutte le somministrazioni, prestazioni e trasporti necessari per eseguire i **servizi di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate e di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline**, rispondenti alle caratteristiche tecniche riportate negli articoli successivi.

I servizi avranno durata pari a cinque anni (60 mesi) con decorrenza indicata nella lettera di affidamento (presumibilmente dal 01.11.2016 al 31.10.2021).

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:

1. **custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate;**
2. **gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline;**

L'Impresa Aggiudicataria dovrà essere dotata, per lo svolgimento dei servizi in oggetto, di un'ideale **struttura di Canile Rifugio** che per agevolare l'accesso ai cittadini di Segrate (in particolare ai tutor delle colonie feline che vi accedono per le sterilizzazioni) **dovrà essere localizzata entro un raggio massimo di 15 chilometri dal Municipio del Comune di Segrate.**

L'Impresa Aggiudicataria, da valutazioni dello storico operate dall'Ufficio Ambiente, relative alle caratteristiche e requisiti del Canile Rifugio, riportabili sia alla parte strutturale che gestionale, dovrà garantire le seguenti peculiarità esplicitate in elenco:

- Incentivare un numero altissimo di adozioni, facendo in modo che in canile, oltre alle persone assunte regolarmente dovranno essere attivi un buon numero di volontari, tutti tesserati, formati con corsi come la legge prescrive e naturalmente assicurati.
- Garantire il benessere degli animali, mettendo a disposizione delle aree all'aperto denominate "sgambatoi", assicurando ai cani custoditi almeno due uscite al giorno.
La dieta dovrà essere personalizzata a seconda delle esigenze e i pasti dovranno essere forniti due volte al giorno.
- Prevedere all'interno della struttura una moderna e funzionale sala chirurgica fornita di anestesia gassosa, sala di risveglio e degenza, diretta dal responsabile sanitario coadiuvato da altri medici veterinari.
- Prevedere all'interno del Canile Rifugio una struttura d'isolamento per cuccioli e cani debilitati o particolari, ed inoltre che tutti i box godano di riscaldamento invernale, mentre d'estate che si provveda al raffrescamento dei cortili con piscine e zone d'ombra.
- Prevedere all'interno della struttura una sezione idonea destinata al ricovero dei gatti e/o altri animali tenuti in custodia, che goda di tutti i benefici previsti per l'allestimento dei box dei cani.
- Prevedere nell'organico un team di educatori ed istruttori cinofili, che seguano gli ospiti durante il percorso di recupero psicologico e supportino gli eventuali adottanti che avessero problemi d'inserimento in famiglia.

L'appaltatore assume a suo completo carico attrezzature, mezzi, prodotti, alimenti, farmaci e preparati, ed in genere tutti gli strumenti necessari all'esecuzione del contratto. Le attrezzature dovranno essere adeguate agli interventi per numero, dimensioni e caratteristiche tecnologiche.



ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE E IMPORTO DEL CONTRATTO

2.1 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SEGRATE

a- Ritirare e custodire presso il canile dell'Impresa Aggiudicataria: i cani accalappiati che abbiano trascorso i 10 giorni presso la struttura convenzionata dell'ATS Milano territorialmente competente.

L'Impresa Aggiudicataria ne garantisce il ritiro presso la Ditta convenzionata con l'ATS Milano territorialmente competente tramite idoneo mezzo omologato per il trasporto animali e tempestivamente (alla scadenza del decimo giorno dopo l'accalappiamento); a tal proposito dovrà essere garantita una periodica rilevazione degli accalappiamenti effettuati dalla Ditta convenzionata con l'ATS Milano.

L'operazione non deve comportare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

Sempre senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale dovranno essere ritirati i cani che a partire dalla data d'inizio del servizio sono ricoverati presso la Ditta precedentemente convenzionata; nonché i cani per i quali sia prescritto il sequestro di rigore, ai sensi del D.P.R. 320/1954, per un periodo da 10 giorni a 6 mesi, con oneri posti direttamente a carico del proprietario.

b- Prestare l'assistenza sanitaria ai cani ospitati sotto il controllo sanitario del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente. Spetta altresì alla struttura canile dell'Impresa Aggiudicataria, ogni terapia e/o profilassi veterinaria nel rispetto dei termini di legge, oltre alle cure ed al buon mantenimento degli animali, certificata ed effettuata dal Medico Veterinario abilitato.

In particolare si richiedono le profilassi contro gastroenterite, cimurro, epatite infettiva, filariosi e leptospirosi. Dovrà essere anche attuato un intervento profilattico nei confronti delle verminosi, con particolare riferimento alla echinococcosi e delle parassitosi cutanee (rogne e micosi).

Rientrerà nei compiti del canile anche la sterilizzazione delle femmine al fine di limitare il fenomeno del randagismo, solo dopo 60 giorni naturali e consecutivi, anche nel caso siano già state date in affido.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà pertanto fare ricorso per ogni intervento di cui sopra a proprio Medico Veterinario, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Milano, provvedendo a comunicare all'Amministrazione Comunale, mediante trasmissione di documento ufficiale la nomina dello stesso a Direttore Sanitario, con allegati certificato di iscrizione all'Albo o documento equivalente e breve curriculum professionale.

Le spese veterinarie sostenute per le prestazioni professionali effettuate dal Medico Veterinario abilitato in assistenza al canile, sulla base delle Tariffe minime dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Milano 1998 e successivi aggiornamenti, saranno preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e liquidate a seguito di presentazione documentale della parcella del Veterinario incaricato.

c- Provvedere alla pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei locali e delle attrezzature al fine di garantire buone condizioni di vita ai cani, oltre al rispetto rigoroso delle norme igienico-sanitarie.

d- Assumere ogni responsabilità per danni derivati a persone e/o cose dovute ad aggressioni o morsicature dei cani custoditi.

e- Fornire un servizio adeguato ed efficiente, assicurandone la continuità durante tutto l'anno, provvedendo direttamente alla gestione del personale alle sue dipendenze e garantendone comunque una idonea e sufficiente presenza numerica, oltre che ad una preparazione e qualificazione professionale adeguata.

f- Dimostrare in qualsiasi momento, dietro richiesta delle parti, l'avvenuta assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e per quanto attiene le assicurazioni sociali e previdenziali previste per legge.

g- Provvedere all'affidamento dei cani nei termini fissati dalla Legge 281/1991, secondo quanto qui di seguito previsto:

- In ottemperanza con quanto previsto dal D.P.R. 320/1954 e dalla Legge 281/1991, gli animali accalappiati nel territorio del Comune di Segrate potranno essere affidati esclusivamente a chi, facendone richiesta come meglio indicato di seguito, offra garanzie di corretto trattamento degli animali.



Città di Segrate

- Il canile gestito dall'Impresa Aggiudicataria provvederà all'affidamento solo dopo aver compilato la scheda di affido, come meglio riportata nell' "allegato 1" del presente Capitolato Speciale d'Oneri. Le predette schede, numerate progressivamente e vidimate dal Comune di Segrate, dovranno essere corredate dalla fotocopia di un documento di identità valido (patente o carta d'identità) di chi ritira l'animale.
- Il canile non potrà affidare più di due cani nel corso di un anno alla stessa persona fisica o giuridica. In caso di richieste di deroga dovrà essere rilasciata dal Comune di Segrate apposita autorizzazione.
- Il canile comunicherà tempestivamente l'affido via fax, e-mail o telefonicamente, comunque entro 48 ore successive alla registrazione sulla scheda ("allegato 1") all'ASL competente territorialmente e al Comune di Segrate.

h- Il canile gestito dall'Impresa Aggiudicataria dovrà agevolare dapprima il ritrovamento degli animali da parte dei legittimi proprietari e successivamente l'affido, collaborando con il Comune di Segrate:

- Il canile potrà cedere l'animale trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di cattura o di ritrovamento. Qualora la richiesta di adozione di un cane giunga prima della scadenza dei 60 giorni è consentito l'affido temporaneo, da registrare sempre sulla scheda di cui all' "allegato 1", il cui rispetto è vincolante ed obbligatorio per formalizzare successivamente la definitiva cessione dell'animale. Allo scadere del sessantesimo giorno la cessione dell'animale diverrà definitiva, fatte salve le norme del Codice Civile in materia.
- Il canile indirizzerà chiunque rivendichi la proprietà di un cane accalappiato al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente, che sarà tenuto a sua volta ad effettuare i necessari accertamenti atti a stabilire la reale proprietà dell'animale. Dopo l'undicesimo giorno, all'atto del ritiro dell'animale, il canile rilascerà una ricevuta fiscale al proprietario attestante il versamento della diaria giornaliera, così come calcolata al successivo punto. Il versamento del costo giornaliero di stabulazione sarà incassato direttamente dall'Impresa Aggiudicataria e sarà dedotto all'atto di presentazione delle fatture intestate al Comune di Segrate per il ricovero degli animali presso il canile.
- Chiunque rivendichi la proprietà di un cane accalappiato dovrà corrispondere l'importo convenzionato per ogni giorno di ricovero nelle strutture del canile, fatte salve altresì le spese per prestazioni professionali del Medico Veterinario, calcolate e liquidate a parte. Il proprietario del cane dovrà anche impegnarsi a versare direttamente all'ATS Milano territorialmente competente, gli importi relativi alle spese di accalappiamento e di stabulazione effettuate nei primi 10 giorni.

i- L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire negli orari di apertura del canile l'accesso alla struttura, oltre al personale del Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente, al personale del Comune di Segrate e a persone nominativamente indicate dall'Amministrazione Comunale, che si occuperanno volontariamente a titolo gratuito di agevolare il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari o il loro affido presso i nuovi proprietari. A tal fine le predette persone avranno la possibilità di fotografare i cani custoditi presso il canile.

l- L'Impresa Aggiudicataria dovrà compilare e tenere un apposito registro in triplice copia, sul quale dovranno essere annotate all'atto della consegna dell'animale:

- la data;
- la razza dell'animale;
- il luogo e l'ora dove il cane è stato accalappiato;
- la motivazione dell'entrata, se diversa dall'accalappiamento (es. perché vagante, morsicatore, rabido, oggetto di sequestro di rigore, ecc.);
- la data e la motivazione dell'uscita dell'animale (restituzione al legittimo proprietario, affido, soppressione o morte);
- le generalità complete di chi ritira l'animale corredate da fotocopia di un documento di identità valido e numero di telefono;
- il numero progressivo della scheda di affidamento (vedi "allegato 1");
- segni di riconoscimento al momento dell'accalappiamento (eventuale collare e sue caratteristiche).

Sul registro non sono ammesse cancellazioni e abrasioni ed ogni correzione deve essere fatta in modo da consentire la lettura dei dati errati. Il registro deve essere conservato per cinque anni dalla data dell'ultima



registrazione. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione del contratto deve essere consegnato immediatamente al Comune.

Con cadenza bimestrale è fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria di trasmettere una copia del registro in parola al Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente ed al Comune di Segrate. Il registro del canile è pubblico e può essere visionato sotto il controllo di un incaricato del Servizio Veterinario.

m- L'Impresa Aggiudicataria dovrà tenere i cani provenienti dal Comune di Segrate in gabbie in cui risulti immediata la identificazione.

n- L'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate a mezzo telefono o telefax entro due giorni dall'accoglimento i dati riguardanti i cani trasferiti dal canile sanitario.

o- L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare almeno cinque idonei progetti, uno per ogni anno di durata del contratto di servizio, che saranno diretti ai cittadini per sensibilizzarli al rispetto degli animali d'affezione, con attenzione anche alla tutela dei gatti in libertà, ed in particolare finalizzati alla promozione delle tematiche relative: alla microchippatura e all'iscrizione all'anagrafe canina, all'incentivazione della sterilizzazione dei cani e dei gatti e delle adozioni degli stessi da canili e ricoveri di animali, alla prevenzione dell'abbandono degli animali domestici, a percorsi educativi e comportamentali diretti ai cani ed ai proprietari, e quant'altro.

Tali progetti, che non dovranno comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, dovranno essere preventivamente valutati nella adeguatezza e fattibilità degli stessi dalla Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate.

2.2 – SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO TUTELA ANIMALI (UTA) E ASSISTENZA DELLE COLONIE FELINE

a- L'Impresa Aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale esperto del settore, alla conduzione e gestione dell'UTA – Ufficio Tutela Animali del Comune di Segrate. Detto servizio dovrà operare sotto il controllo della Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Segrate, rispettandone le determinazioni e le disposizioni.

L'UTA dovrà essere aperto al pubblico per sei ore complessive alla settimana e potrà intervenire, se richiesto, per ispezioni, sopralluoghi, controlli ecc. sul territorio comunale in orario d'ufficio, in collaborazione ed a supporto della Sezione Ambiente ed Ecologia e della Polizia Locale del Comune di Segrate.

b- L'Impresa Aggiudicataria elaborerà, in collaborazione con la Sezione Ambiente ed Ecologia comunale, determinazioni specifiche per il benessere animale e studierà le soluzioni per i problemi che di volta in volta potranno nascere dalla convivenza uomo-animale nel territorio cittadino.

c- L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire la tutela delle colonie feline del Comune di Segrate e l'assistenza sanitaria necessaria, finalizzata al controllo demografico delle stesse, secondo quanto disposto dalla Legge 281 del 14/08/1991, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo". **A tal fine dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di volontari, tutti tesserati, formati con corsi come la legge prescrive e naturalmente assicurati, che collaboreranno e addestreranno i tutor di colonie feline all'utilizzo delle gabbie trappola atte alla cattura degli esemplari felini da sottoporre alla sterilizzazione.**

d- L'Impresa Aggiudicataria dovrà tenere ed aggiornare un "registro di entrata e uscita" dei gatti sterilizzati con il dettaglio delle terapie effettuate su ogni soggetto, fornendone, altresì, copia al Servizio Veterinario dell'ATS Milano territorialmente competente.

e- L'Impresa Aggiudicataria, come già indicato all'inizio del presente articolo, dovrà avvalersi di un'idonea sezione atta al ricovero dei gatti che, a seguito di cessione da parte dei privati o sequestro, dovranno essere mantenuti nella struttura in attesa di adozione o sino a diverse indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS Milano territorialmente competente e dal Comune di Segrate.



f- L'Impresa Aggiudicataria, come già indicato all'inizio del presente articolo, dovrà avvalersi di una propria sala chirurgica, insita nella struttura di Canile Rifugio, dove saranno effettuati gli interventi di sterilizzazione, nonché per la degenza post-operatoria che si svolgerà presso il Rifugio stesso, per un periodo non inferiore ai gg. 6 (sei).

Le visite saranno effettuate presso l'ambulatorio dello stesso Rifugio dal personale Veterinario incaricato dall'Impresa Aggiudicataria.

g- Il corrispettivo forfettario corrisposto per ogni singola sterilizzazione, sia dell'esemplare femmina (ovariectomia) che maschio (orchiectomia), dovrà comprendere: visite veterinarie, medicinali, attrezzatura sanitaria e materiali di consumo, nonché l'utilizzo di infrastrutture quali la sala operatoria, l'ambulatorio e la sala degenza.

2.3 – IMPORTO A BASE D'ASTA DEL CONTRATTO

Il presente contratto di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Segrate e di gestione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e assistenza delle colonie feline è da intendersi **a corpo e a misura**:

<i>Prestazioni oggetto del servizio (durata del contratto: 5 anni, ossia 1.825 giorni)</i>	<i>Importi presunti (I.V.A. esclusa)</i>	<i>%</i>
a. Prestazione principale (a corpo): gestione UTA – ufficio tutela animali (apertura per 6 ore complessive a settimana)	€ 32.500,00	34,40
b. Prestazione secondaria (a misura): custodia e mantenimento giornalieri per ogni cane (e/o gatto) (€ 4 x 7 animali x 1.825 giorni)	€ 51.100,00	54,09
c. Prestazione secondaria (a misura): sterilizzazione di ciascun gatto femmina catturato (€ 90 x 15 femmine all'anno x 5 anni)	€ 6.750,00	7,14
d. Prestazione secondaria (a misura): sterilizzazione di ciascun gatto maschio catturato (€ 55 x 15 maschi all'anno x 5 anni)	€ 4.125,00	4,37
Totale (importo a base d'asta)	€ 94.475,00	100
e. Spese sanitarie vive approvate e conteggiate a consuntivo, <u>escluse</u> dalla base d'asta (a misura): € 4.000,00 all'anno x 5 anni	€ 20.000,00	
Importo complessivo massimo presunto del servizio quinquennale (= a. + b. + c. + d. + e.)	€ 114.475,00	
Garanzia provvisoria (2% dell'importo complessivo massimo presunto del servizio)	€ 2.289,50	

f. <u>Eventuale</u> proroga tecnica semestrale del servizio per aggiudicazione nuova gara (= € 114.475,00 / 10 semestri), da comunicare all'aggiudicatario almeno 60 (sessanta) giorni prima della fine del contratto (previa determinazione di impegno di spesa)	€ 11.447,50	
Importo massimo pagabile ai sensi dell'art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici (= a. + b. + c. + d. + e. + f.)	€ 125.922,50	

Il corrispettivo complessivo del servizio, da intendersi a corpo/a misura, è pari a € **114.475,00** IVA esclusa, di cui € **94.475,00** a base d'asta.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari a 5 (cinque) anni.



Città di Segrate

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi. Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo del servizio, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del periodo di proroga tecnica e corrisponde a € 125.922,50 IVA esclusa.

**PARTE II – CLAUSOLE CONTRATTUALI****ART. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'aggiudicatario deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del servizio fino all'importo complessivo massimo dell'art. 2, paragrafo 2.1, della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

ART. 4 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

ART. 5 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onere e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 6 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.



La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'Aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.



ART. 8 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà:

dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

ART. 10 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

ART. 11– RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.



ART. 12 – PERSONALE

12.1 – Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "Fatturazione e pagamenti" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

12.2 – Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

12.3 – Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

12.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante consegnerà il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate* all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.



ART. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di
 - a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire
oppure
 - b) recedere dal contratto
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni mese. Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.



E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'Aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

14.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.



ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 16 – PENALITÀ

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli. 17 (*"Esecuzione in danno"*) e 19 (*"Risoluzione del contratto"*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:

- mancata prestazione di assistenza sanitaria accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio. Importo penale € **260,00=**, salvo che il fatto non costituisca reato grave perseguibile penalmente e/o motivo di rescissione del contratto;
- mancata o ritardata pulizia delle strutture del canile accertata e verbalizzata dal Servizio Veterinario competente per territorio. Importo penale € **105,00=**;
- affido accertato in difformità anche a uno solo degli obblighi previsti dall'articolo in argomento. Importo penale € **105,00=**, salvo che il fatto non comporti responsabilità del canile diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto;
- mancata compilazione del registro accertata dal Comune di Segrate o dal Servizio Veterinario dell'ASL della Provincia di Milano 2. Importo penale € **105,00=**, salvo che il fatto non comporti responsabilità del canile diverse da quelle individuate nelle procedure amministrative di affido e/o motivo di rescissione del contratto.

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva.

Per eventuali inadempimenti non previsti nel precedente comma si applicherà una penale compresa tra € 50,00= e € 500,00=.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

ART. 17 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale



o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 18 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'Aggiudicatario;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

ART. 19– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.



Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 23 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 1326 del codice civile e dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 attraverso l'invio telematico, tramite piattaforma Sintel, all'Aggiudicatario della lettera di affidamento del servizio/della fornitura.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 24 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.



Città di Segrate

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Lidia Cioffari della Sezione Ambiente ed Ecologia.

Il Responsabile unico del procedimento è l'Arch. Maurizio Rigamonti, dirigente della Direzione Area Tecnica.

Documento sottoscritto con firma digitale



Città di Segrate

ALLEGATO "1"**MODULO di AFFIDO****COMUNE DI SEGRATE**

Numerazione interna: scheda n° _____

Elementi identificativi dell'animale

Tipo _____ Nome _____ Taglia _____ Sesso M [] F []

Età approssimativa _____ Razza _____

Colore _____

N° di carico _____ data di carico _____

Tatuaggio/Microchip SI [] NO [] Numero _____

Sterilizzato SI [] NO []; Vaccinazioni _____

Allegato libretto sanitario SI [] NO []

Dati affidante (colui che affida):**Impresa Aggiudicataria (nominativo)****Indirizzo Canile Rifugio:****Codice Fiscale:****Tel. nella persona del suo incaricato:** _____**Dichiarazione dell'affidatario (colui che adotta):**

Il sottoscritto _____

residente a _____

in via _____ n° _____ prov. _____

tel. _____ cell. _____

mail _____

data e luogo di nascita _____

C.F. _____

identificato con il documento _____ n° _____ del _____

rilasciato da _____ (allegato in copia fronte/retro)

in qualità di affidatario del suddetto animale si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni, secondo sani criteri zoofili, come animale da compagnia presso la propria abitazione.

**PATTI E CONDIZIONI:**

1. La parte cedente si riserva ogni titolo riguardante il possesso dell'animale fino a 60 (SESSANTA) giorni dalla data di ricovero sopra riportata e cioè fino al giorno: ___/___/___ (sommare 60 giorni alla data di ricovero); di conseguenza fino a tale data l'animale s'intende affidato temporaneamente in detenzione e trascorsa tale data la cessione diviene definitiva e l'acquisto della proprietà avviene per effetto degli artt. 923 e 929 cod. civ. e comunque fatti salvi i diritti del legittimo proprietario in caso di smarrimento ai sensi dell'art. 927 cod. civile.
2. L'affidatario dichiara che la custodia avverrà presso: la propria residenza sita in _____ via _____ n.civ. _____
 e che avviserà immediatamente la parte cedente di ogni cambiamento duraturo del luogo di detenzione o le circostanze dell'eventuale smarrimento, furto o morte dell'animale, sotto pena del risarcimento del danno, fatti salvi gli obblighi di denuncia all'anagrafe canina nei termini previsti dalla legge (non sono previste detenzioni a catena, all'interno di fabbriche, in vigne o sui balconi).
3. L'affidatario s'impegna a non affidare MAI a sua volta a terzi l'animale senza il consenso scritto della parte cedente e, solo dopo averne avuto consenso, a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento.
4. Il cane viene consegnato con medaglietta di identificazione; l'affidatario s'impegna a unirne un'altra recante i dati indispensabili per essere rintracciato, ad assicurare all'animale condizioni di benessere compatibili con le caratteristiche etologiche della specie e in particolare a garantire nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando per l'eventuale struttura di ricovero destinata all'animale le prescrizioni regolamentari vigenti nel comune di detenzione o, ove mancanti, quelle previste dall'art. 18 del regolamento attuativo della l.r. 16/06.
5. L'affidatario accetta di sostenere a proprio carico ogni e qualsiasi onere derivante dalla custodia dell'animale ed in particolare di provvedere tempestivamente alle cure necessarie, liberando la parte cedente da ogni obbligo, anche per cause antecedenti al presente contratto; in particolare ad effettuare tutte le profilassi preventive (sverminazioni, vaccini, prevenzione filaria etc.) che il veterinario di fiducia riterrà opportune, che saranno riportate sull'apposito libretto sanitario intestato all'animale; a provvedere per tutta la vita dell'animale ad un'alimentazione adeguata e ad ulteriori cure eventualmente necessarie.
6. L'affidatario non potrà impiegare l'animale per fini diversi da quelli pattuiti, né detenerlo presso altre strutture, come canili o rifugi né concederlo in godimento o comunque farlo utilizzare da terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'associazione.
7. L'affidatario si impegna a registrare l'animale presso l'anagrafe canina locale con l'inserimento del microchip entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente modulo; se l'animale fosse già tatuato o microchippato, di effettuare il passaggio di proprietà allo scadere dei 30 giorni;
8. L'affidatario s'impegna, nel caso in cui alla data del presente contratto l'animale non sia ancora sterilizzato, a presentarlo entro 60 (SESSANTA) giorni ad un medico veterinario di propria fiducia per la sterilizzazione ed a trasmettere alla parte cedente la certificazione dell'avvenuto intervento o del suo rinvio o di inidoneità motivata.
9. L'affidatario si obbliga ad assicurarlo per gli eventuali danni che dovesse arrecare a cose e a terzi.
10. L'affidatario s'impegna a permettere a personale o guardie zoofile incaricate dalla parte cedente di verificare le condizioni di detenzione dell'animale secondo le modalità organizzative adottate e rese note dall'Ente cedente ed a riconsegnare a sue spese l'animale immediatamente ed INCONDIZIONATAMENTE alla parte cedente, su semplice richiesta, entro 10 giorni dalla stessa, anche dopo il periodo di 60 gg di periodo di affido temporaneo.
11. La parte cedente riconosce alla parte cessionaria il diritto di rinunciare al possesso dell'animale riconsegnandolo al canile/rifugio e liberando la parte cedente da ogni obbligo ed onere relativo al periodo di detenzione presso il cessionario. Per qualsiasi motivo l'affidatario non potesse più tenere e custodire l'animale, la struttura Canile ne effettuerà il ritiro nel Rifugio, sempre che vi sia disponibilità di posto. Se nell'immediato il posto mancasse, il cane verrà ricoverato temporaneamente in pensione e l'affidatario ne coprirà tutte le spese: da tutto ciò saranno esonerati casi di comprovata eccezionalità, a discrezione della struttura canile.
12. L'affidatario s'impegna altresì, sotto pena del risarcimento del danno, nel caso sia convenuta in giudizio da chi rivendica la proprietà dell'animale o pretende di avere diritti sullo stesso, a denunciare al cedente la controversia.



13. L'affidatario s'impegna a restituire l'animale alla struttura Canile qualora una delle precedenti condizioni non venisse rispettata e senza opporre alcuna obiezione (ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Codice Civile) anche dopo il periodo di 60 gg di periodo di affido temporaneo.
14. In caso di smarrimento il Canile dovrà essere tempestivamente avvisato a mezzo telefonico, cui farà seguito documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, effettuata nel termine massimo di giorni 2, alla ASL, alla Polizia Locale ed al canile di competenza (dove risiede il proprietario/affidatario del cane).
15. In caso di decesso del cane, l'affidatario ne darà comunicazione alla struttura Canile, trasmettendo copia del referto medico e/o del certificato di smaltimento.
16. L'affidatario s'impegna a dare comunicazione alla struttura Canile di ogni variazione di domicilio, da intendersi come l'indirizzo in cui il cane viene effettivamente ospitato.
17. L'affidatario si impegna ad esonerare la struttura Canile da ogni e qualsiasi responsabilità, ex art.2052 c.c., derivante dalla custodia per danni da questo arrecati a persone con il consenso della struttura Canile (previsto al punto 3 del presente atto). L'affidatario, quindi, si obbliga fin d' ora a garantire e manlevare il Canile da ogni e qualsiasi richiesta risarcitoria proveniente da terzi per danni cagionati dall' animale.
18. L' inosservanza di anche una soltanto delle condizioni di cui al presente atto, determinerà la risoluzione automatica con l'obbligo conseguente di restituzione alla struttura Canile dell'animale, fatto salvo e impregiudicato il diritto del Canile al risarcimento del danno, con l'esclusione dei casi di smarrimento o decesso, come disciplinati ai punti 14 e 15 del presente atto.
19. Per la risoluzione e la definizione di ogni eventuale controversia tra le parti il Foro competente è quello di Milano.

Il presente atto, fatto letto e sottoscritto, in data e luogo di cui sopra, è redatto in 2 copie originali, delle quali una è consegnata al cessionario firmatario del presente atto, con effetto liberatorio.

A norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le parti dichiarano di aver letto e di approvare tutte le clausole dal n° 1 al n° 19 contenute nel presente contratto.

A seguito presa visione degli obblighi sopra indicati l'affidatario DICHIARA:

1. di accettare e rispettare gli obblighi sopra indicati
2. di essere consapevole che il maltrattamento e l'abbandono di animali costituiscono reato e sono puniti a norma di legge (art. 727 c.p. – art. 544-ter L. 189/04)
3. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.23 Decr LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

L'affidante (colui che affida)

L'affidatario (colui che adotta)

Luogo e data _____

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (contestuale all'istanza: DPR 445/00, art. 46)

L'affidatario consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, o esibisce atti con dati non più veritieri, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445),

DICHIARA di non aver riportato condanne penali per maltrattamenti ad animali.

In fede.

L'affidatario
